



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 IN DATA 13/08/2020

OGGETTO:

Tariffe TARI anno 2020 - Emergenza CoViD-19 -
Determinazioni.

L'anno duemila venti addi tredici del mese di agosto alle ore diciannove e minuti zero, presso la Sala Polivalente Ex Confraternita dei Disciplinandi, al fine di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per l'emergenza sanitaria in atto (COVID-19), convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Sindaco	Sì
2. MELINO Margherita in Sernia - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONI Andrea - Assessore	Sì
4. BRUZZONE Enrica - Consigliere	Sì
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Giust.
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	No
7. RIGOLETTO Roberta - Consigliere	Sì
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
9. DAPIAGGI Anna Maria - Consigliere	No
10. BONGIOVANNI Luca - Consigliere	Giust.
11. FARINELLI Massimo - Consigliere	No
Totale Presenti:	
6	
Totale Assenti:	
5	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Patrizia Luciano. Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art. 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, a norma dell'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17-07-2020, nr. 77, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che l'Ente territorialmente competente, per il Comune di Torre Mondovì, l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese - A.C.E.M., cui spetta il compito di predisporre ed approvare il piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n. 443/2019, non ha ancora provveduto in merito e, a causa delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza sanitaria da diffusione Covid-19, non prevede di potervi provvedere in tempi brevi;

VISTO l'art. 107, comma 5, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 27/2020, che ha previsto che "*I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RITENUTO necessario ed opportuno, per il contesto sopra illustrato, per le oggettive difficoltà e complessità del quadro di riferimento, per la specifica situazione dell'ente ed al fine di non dilazionare ulteriormente i versamenti Tari dei contribuenti nelle casse comunali, di avvalersi della facoltà prevista dal sopra citato art. 107, comma 5, del DL 18/2020 ed approvare le tariffe Tari 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, così come approvate con propria deliberazione n. 4 del 14/03/2019 e come risultati dal prospetto di sintesi allegato A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero territorio, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costo del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RILEVATO INOLTRE:

- che ARERA, con deliberazione nr. 158 in data 05.05.2020 ha fornito indicazioni per l'introduzione di riduzioni TARI a seguito delle conseguenze sanitarie ed economiche derivanti dalla pandemia COVID 19, che si affiancano alle facoltà attribuite dalla Legge ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni (Art. 1, comma 660 della Legge 147/2013);
- che la metodologia ARERA per il riconoscimento delle suddette riduzioni va a complicare ulteriormente il quadro già frammentato ed estremamente complesso inherente la TARI 2020 e soprattutto che la metodologia delineata che prevede la riduzione dei coefficienti Kd delle utenze non domestiche in sede di determinazione tariffaria, andrebbe a generare un aumento delle tariffe delle altre utenze non interessate dai provvedimenti di sospensione emanati;

VISTE ED ESAMINATE in merito le valutazioni e le indicazioni fornite da ANCI-IFEL, ed in particolare la nota di chiarimento in data 24.04.2020 rubricata "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID 19" e la successiva nota di approfondimento in data 31-05-2020 rubricata "La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva";

RITENUTO in forza di tutto quanto sopra rappresentato, necessario ed opportuno procedere in questa sede anche al riconoscimento di speciali e specifiche riduzioni ed agevolazioni TARI a seguito emergenza COVID 19, in virtù anche delle facoltà previste dalla vigente normativa (Art. 1, comma 660, della Legge 147/2013) da finanziare nell'immediato con risorse proprie del Comune, fatti salvi eventuali specifici ristori disposti dallo Stato, assorbenti, alternative e più ampie rispetto all'applicazione della metodologia prevista dalla delibera ARERA nr. 158/2020, che peraltro potrebbe essere applicata solo qualora il Comune fosse in grado di approvare le tariffe sulla base del nuovo PEF MTR ARERA, in ogni caso al momento non disponibile, dando atto che le agevolazioni/riduzioni determinate si applicheranno alle bollette calcolate in base alle tariffe 2019, in conformità alla già richiamata facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del D.L. nr. 18 in data 17.03.2020, convertito dalla Legge nr. 27 in data 24.04.2020;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, applicare una riduzione del 100% della tassa sia sulla parte variabile che su quella fissa per il periodo di chiusura a seguito provvedimenti emergenziali COVID 19 (dal 09.03.2020 al 17.05.2020) alle attività economiche rientranti nelle seguenti categorie:

- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere);
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- bar, caffè, pasticceria;

DATO ATTO che le riduzioni di cui sopra potranno, in sede di definizione delle tariffe definitive 2020 approvate a seguito della stesura del piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA, essere aumentate e applicate ad altre categorie di utenze;

RAVVISATA, pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 nella stessa misura di quelle approvate nell'anno 2019, e riportate in allegato sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale, in applicazione della facoltà concessa dal comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/17.03.2020, convertito dalla Legge 27/24.04.2020, e con applicazione delle speciali riduzioni ed agevolazioni a seguito dell'emergenza COVID 19 con i parametri ed i criteri precedentemente indicati;

DATO ATTO che, a seguito di quanto previsto dall'articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/19.12.2019, a decorrere dal 2020 agli studi professionali dovrà essere applicata la tariffa stabilita per la categoria banche ed istituti di credito;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e dato atto che tale condizione risulta di per sé garantita, nel caso di specie, dalla conferma delle tariffe già applicate nel 2019;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

RICHIESTO, in funzione dei contenuti della presente proposta che interviene sull'applicazione di tributi in misura alternativa alle norme regolamentari, per l'eccezionalità e specificità della situazione, ed ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.L.vo 267/00, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, riportante il seguente esito:
presenti e votanti n. 6 - favorevoli n. 6 - contrari n. 0 - astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del deliberato.
- 2) Di approvare, per le cause, le necessità e le ragioni in premessa illustrate, ed in forza della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/17.03.2020, convertito dalla Legge 27/24.04.2020, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 nella stessa misura di quelle approvate con deliberazione del C.C. nr. 4 in data 14/3/2019 per l'anno 2019 e riportate in allegato sub A) alla presente deliberazione, dando atto che entro il 31.12.2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente dovrà provvedere all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, predisposto e trasmesso dall'ACEM, secondo il metodo ARERA.
- 3) Di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo.
- 4) Di dare atto che, a seguito di quanto previsto dall'articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/19.12.2019, a decorrere dal 2020 agli studi professionali dovrà essere applicata la tariffa stabilita per la categoria banche ed istituti di credito.

- 5) Di stabilire, per le cause, le necessità e le ragioni in premessa illustrate, che ai carichi TARI 2020 emessi con le tariffe 2019 sopra confermate, vengano applicate le seguenti speciali riduzioni conseguenti all'emergenza sanitaria ed economica COVID 19, sostitutive ed assorbenti delle riduzioni previste dalla delibera ARERA 158/2020:
 - riduzione del 100% della tassa sia sulla parte variabile che su quella fissa per il periodo di chiusura delle attività a seguito provvedimenti emergenziali COVID 19 (dal 09.03.2020 al 17.05.2020) alle attività economiche rientranti nelle seguenti categorie:
 - o attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere)
 - o ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - o bar, caffè, pasticceria
- 6) Di dare atto che gli effetti finanziari derivanti dalle perdite di gettito conseguenti all'applicazione delle sopra stabilite riduzioni/agevolazioni COVID, risultano considerati e coperti con risorse diverse dal prelievo sui rifiuti, nel contesto degli atti inerenti l'approvazione di bilancio portati all'approvazione consiliare, dando atto che con successive deliberazioni potranno essere apportate variazioni all'entità del fabbisogno ed alle modalità di copertura, anche per le incognite e gli elementi da approfondire connessi agli effetti dell'emergenza COVID 19 ed alle risorse straordinarie assegnate.
- 7) Di stabilire, tenuto conto delle esigenze finanziarie del Comune valutate anche alla luce delle tempistiche previste dall'ordinamento vigente per poter accettare i carichi emessi a valere sull'esercizio 2020, di procedere con l'emissione della bollettazione di un acconto TARI pari al 70% del ruolo ordinario 2020 in due rate con scadenza 30 settembre 2020 e 16 novembre 2020.
- 8) Di stabilire che si procederà con la bollettazione a conguaglio non appena approvato il Piano Economico Finanziario, redatto secondo le disposizioni della deliberazione 443/2019/rif ARERA e relative tariffe 2020.
- 9) Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi - TARI a dare applicazione, per quanto di competenza, alla presente deliberazione.
- 10) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio previsto dalla Legge (14 ottobre dello stesso anno), mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

Con successiva votazione palese, all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs 18/08/2000 n. 267

**1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to: Gianrenzo TARAVELLO

**2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Allegato A)

alla delibera del Consiglio Comunale nr. 8 in data 13/08/2020

Tabella riepilogativa della TARIFFE TARI 2019 – Approvate con delibera del C.C. nr. 4 in data 14/03/2019 e confermate anche per anno 2020.

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,37141	0,31198	0,80	126,36587	0,45302	45,79701
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,37141	0,36398	1,40	126,36587	0,45302	80,14477
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,37141	0,40112	1,80	126,36587	0,45302	103,04328
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,37141	0,43084	2,60	126,36587	0,45302	148,84029
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,37141	0,46055	3,20	126,36587	0,45302	183,18805
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,37141	0,48283	3,40	126,36587	0,45302	194,63731

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,19896	0,06367	2,60	0,12146	0,31580
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,19896	0,13330	5,51	0,12146	0,66924
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,19896	0,07560	3,11	0,12146	0,37774
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,19896	0,05969	2,50	0,12146	0,30365
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,19896	0,21289	8,79	0,12146	1,06763
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,19896	0,15917	6,55	0,12146	0,79556
107-Case di cura e riposo	1,00	0,19896	0,19896	8,19	0,12146	0,99476
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,19896	0,22482	9,30	0,12146	1,12958
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,19896	0,10943	4,50	0,12146	0,54657
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,19896	0,17310	7,11	0,12146	0,86358
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,19896	0,21289	8,80	0,12146	1,06885
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,19896	0,14325	5,90	0,12146	0,71661
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,19896	0,18304	7,55	0,12146	0,91702
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,19896	0,08555	3,50	0,12146	0,42511
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,19896	0,10943	4,50	0,12146	0,54657
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,19896	0,96297	39,67	0,12146	4,81832
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,19896	0,72421	29,82	0,12146	3,62194
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,19896	0,47352	19,55	0,12146	2,37454
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,19896	0,30640	12,59	0,12146	1,52918
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,19896	1,20570	49,72	0,12146	6,03899
121-Discoteche, night club	1,04	0,19896	0,20692	8,56	0,12146	1,03970

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: TARAVELLO Gianrenzo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovì, li 02 OTT. 2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

02 OTT. 2020

Torre Mondovì, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

Copia conforme all'originale.
Torre Mondovì, 02 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Patrizia Luciano

